

### **CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE: Art.1 commi 353-354**

L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni dal 2013 al 2016, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018.

**La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018**, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Sono confermate le attuali modalità di fruizione del congedo.

Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

### **RIFINANZIAMENTO VOUCHER ASILI NIDO: Art.1 commi 355-357**

Viene prorogata anche per gli anni 2017 e 2018, la possibilità di fruire di un **contributo di 600 euro mensili per l'acquisto di servizi di baby-sitting** o per pagare gli oneri della rete pubblica o privata di servizi per l'infanzia, in sostituzione del congedo parentale. Possono beneficiare della proroga anche le madri lavoratrici autonome o imprenditrici.